

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 4 luglio 2018



SPLIT PAYMENT

Italia Oggi	04/07/18	P. 1	IVA PROFESSIONISTI, RETROMARCIA	RICCA FRANCO	1
Italia Oggi	04/07/18	P. 29	Professionisti soddisfatti		3
Italia Oggi	04/07/18	P. 29	Split payment come alle origini		4

FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi	04/07/18	P. 30	Iperammortamento incedibile		6
--------------------	----------	-------	-----------------------------	--	---

DECRETI

Italia Oggi	04/07/18	P. 32	La delocalizzazione costa cara		8
Italia Oggi	04/07/18	P. 32	Per le imprese un segnale negativo e il rischio rigidità	Michele Damiani	10

AVVOCATI

Corriere Umbria	04/07/18	P. 33	AVVOCATI E COMUNE CON UNA SOLA VOCE: "RIDATECI IL TRIBUNALE"		11
------------------------	----------	-------	--	--	----

Iva professionisti, retromarcia

La scissione dei pagamenti torna alle origini: non si applicherà più ai servizi già soggetti a ritenuta alla fonte. Modifiche marginali per lo spesometro 2018

Lo split payment dell'Iva ritorna alle origini: non si applicherà più alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Pertanto i professionisti torneranno a riscuotere l'imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti rientranti nel meccanismo speciale. Modifiche marginali, invece, per lo spesometro 2018. Questo il quadro che emerge dalle novità fiscali del decreto Dignità.

Ricca a pag. 29

DECRETO DIGNITÀ/ Spesometro, al 28 febbraio 2019 le fatture del III trimestre

Split payment come alle origini Esclusione per le prestazioni assoggettate a ritenuta

DI FRANCO RICCA

Lo «split payment» dell'Iva ritorna alle origini: non si applicherà più alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Pertanto i professionisti torneranno a riscuotere l'imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche ed agli altri soggetti rientranti nel meccanismo speciale. Modifiche marginali, invece, per lo «spesometro 2018»: slitterà al 28 febbraio 2019 il termine per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre, un risultato peraltro conseguibile anche a legislazione vigente, sfruttando l'opportunità di «semestralizzare» l'adempimento. Vengono inoltre precisati normativamente i termini, oggi desumibili in via interpretativa, degli invii semestrali. Queste, per quanto riguarda gli adempimenti Iva, le novità contenute nel decreto-legge approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Calendario dello spesometro. Marcia indietro, dunque, rispetto all'intenzione di abolire l'obbligo di trasmettere all'agenzia delle entrate i dati delle fatture (il cosiddetto spesometro), istituito dall'art. 21 del dl n. 78/2010, come modificato dal dl n.

193/2016. Obbligo, peraltro, giunto al canto del cigno: l'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, manderà infatti in soffitta, giacché inutile, l'adempimento, del quale è infatti espressamente sancita l'abrogazione, a decorrere dalle operazioni 2019, dall'art. 1, comma 916, della legge n. 205/2017.

Nella decisione di non togliere allo spesometro il suo ultimo anno di vita ha probabilmente prevalso la volontà di mantenere uno strumento che - al netto dei costi e disagi sopportati, in fase di avvio, dalle imprese e dai professionisti, oramai in larga misura scontati, nonché delle segnalazioni di «falsi positivi» dovute a disallineamenti per lo più temporali nella fornitura delle informazioni - si è rivelato efficace per il contrasto di varie forme di evasione fiscale, dalle false fatturazioni alle fatture «divergenti», agli operatori con partita Iva cessata.

In sostanza, come anticipato prima, il dl si limita a

stabilire:

- che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anziché entro il 30 novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l'invio dei dati del quarto trimestre;

- che per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018 sono il 30 settembre 2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo.

Professionisti esclusi dallo «split payment». Tornando allo «split payment», anche in questo caso la clamorosa intenzione di abolire il meccanismo speciale, che sottrae ai fornitori l'incasso dell'Iva fatturata alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti elencati nell'art. 17-ter del dpr n.

633/72, dando incarico ai destinatari di versa-

re il tributo direttamente all'erario, ha ceduto il passo ad un ridimensionamento del relativo perimetro applicativo. Saranno infatti (nuovamente) esclusi dallo split

payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72, antecedente alla modifica apportata dal dl n. 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del dl n. 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell'anno scorso aveva attratto nell'ambito dello «split payment» anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef.

Sorgerà l'interrogativo della decorrenza della modifica, non espressamente regolata. Al riguardo, infatti, è fissata soltanto, in via generale, l'entrata in vigore del dl al giorno successivo a quello di pubblicazione nella *G.U.*, indicazione che però non è sufficiente per risolvere le questioni transitorie. Assumendo i criteri seguiti in occasione delle precedenti modifiche, tutte di segno opposto (ossia estensive dell'area dello split payment), dovrebbe ritenersi che il meccanismo speciale non debba più applicarsi alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del dl, tralasciando, in considerazione della portata restrittiva della modifica, l'ulteriore condizione della esigibilità successiva dell'Iva (esigibilità che, oltretutto, nel regime dello split payment è regolata in

modo speciale dalle disposizioni dell'art. 3 del dm 23 gennaio 2015).

Analogo discorso dovrebbe valere per le note di variazione in aumento, che in sostan-

za sono fatture integrative. Quanto alle variazioni in diminuzione, invece, è logico sostenere che anche quelle emesse dopo l'entrata in vigore del dl debbano seguire

lo stesso regime dell'operazione originaria, non potendo ovviamente il prestatore restituire al cliente un'imposta che non ha riscosso.

—© Riproduzione riservata—



La bozza del dl sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi



Il ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio



LO STOP ALLA SCISSIONE PAGAMENTI

Professionisti soddisfatti

L'abolizione dello split payment per i professionisti convince tutte le categorie. Se confermata, la misura sarà accolta con entusiasmo dalle varie organizzazioni di rappresentanza. Che già ieri hanno espresso la loro opinione sul decreto dignità, in particolare sulla parte relativa alla semplificazione fiscale. «Il decreto dignità presenta luci e ombre», è il commento del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. «Le misure in materia fiscale e contabile sono state ben accolte dai professionisti, sia per la previsione di abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alla pubblica amministrazione sia per gli interventi finalizzati a semplificare le attività di studio, come nel caso del rinvio della scadenza dello spesometro e la revisione del redditometro. In generale, però, le anticipazioni mediatiche del decreto non convincono pienamente». Completamente positivo il commento del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella «il decreto restituisce dignità ai liberi professionisti. Abbiamo lottato in tutte le sedi per rimuovere un provvedimento creato solo per fare cassa e finalmente abbiamo trovato ascolto. Il vicepremier Di Maio è stato di parola: ci aveva assicurato l'abolizione dello split payment e ora dalle promesse siamo passati ai fatti. Certamente l'abolizione dello split payment consentirà agli studi professionali di tornare ad investire e a innovare» ha concluso Stella. Più cauto l'approccio del Consiglio nazionale dei commercialisti, che aspetta l'ufficialità per esultare definitivamente. «È una delle richieste che il Consiglio chiede da tempo. Questi primi provvedimenti dell'esecutivo tipo l'abolizione dello split payment, qualora dovessero effettivamente concretizzarsi, segnerebbero un innegabile cambiamento positivo dell'atteggiamento rispetto agli adempimenti in ambito tributario». Anche la Rete delle professioni tecniche aveva già da tempo segnalato il problema e vede di buon occhio l'abolizione della misura. Secondo il presidente Armando Zambrano: «l'applicazione ai professionisti era un'assurdità. Già dobbiamo subire ritenute d'acconto, contribuzione, Iva. Misure che, a conti fatti, incidono per il 40% del nostro fatturato. Ringraziamo il Governo per questo provvedimento, atteso da tempo. Ma non è l'unico atto che ci attendiamo da questo esecutivo. Aspettiamo un segnale sul tema della sussidiarietà, sulla modifica al testo unico sull'edilizia e sulla prevenzione al rischio sismico». «Lo split payment comportava un problema soprattutto per i grandi studi», dichiara Alberto Vermiglio, presidente Aiga (Associazione italiana giovani avvocati). «Questo perché si andava configurare una situazione complicata: molto spesso i grandi studi vedono altri professionisti partecipare alle attività richieste da una Pubblica amministrazione; e ovviamente questi professionisti fatturano e devono incassare l'Iva. Perciò il titolare si ritrova a non incassare l'Iva dallo Stato ma a versarla al professionista, manifestando un problema di liquidità. Ben venga l'abolizione annunciata dal decreto dignità». «L'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni e assoggettate alla ritenuta alla fonte è un primo significativo passo verso le istanze degli architetti e ingegneri liberi professionisti. Siamo soddisfatti che il governo abbia affrontato da subito una questione così delicata come l'ammacco dell'incasso dell'Iva, causa di una notevole perdita di liquidità per i lavoratori autonomi». È quanto afferma Egidio Comodo, presidente di Fondazione Inarcassa. Infine, commenti positivi anche dal presidente dei tributaristi Lapet Roberto Falcone: «siamo finalmente giunti all'avvio di una nuova stagione che va nella direzione da noi suggerita e rivolta a sostenere gli attori principali del sistema economico italiano: imprese e professionisti»

Michele Damiani



DECRETO DIGNITÀ/ Spesometro, al 28 febbraio 2019 le fatture del III trimestre

Split payment come alle origini Esclusione per le prestazioni assoggettate a ritenuta

DI FRANCO RICCA

Lo «split payment» dell'Iva ritorna alle origini: non si applicherà più alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta Irpef. Pertanto i professionisti torneranno a riscuotere l'imposta sui compensi fatturati alle amministrazioni pubbliche ed agli altri soggetti rientranti nel meccanismo speciale. Modifiche marginali, invece, per lo «spesometro 2018»: slitterà al 28 febbraio 2019 il termine per inviare i dati delle fatture del terzo trimestre, un risultato peraltro conseguibile anche a legislazione vigente, sfruttando l'opportunità di «semestralizzare» l'adempimento. Vengono inoltre precisati normativamente i termini, oggi desumibili in via interpretativa, degli invii semestrali. Queste, per quanto riguarda gli adempimenti Iva, le novità contenute nel decreto-legge approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Calendario dello spesometro. Marcia indietro, dunque, rispetto all'intenzione di abolire l'obbligo di trasmettere all'agenzia delle entrate i dati delle fatture (il cosiddetto spesometro), istituito dall'art. 21 del dl n. 78/2010, come modificato dal dl n. 193/2016. Obbligo, peraltro, giunto al canto del cigno: l'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, manderà infatti in soffitta, giacché inutile, l'adempimento, del quale è infatti espressamente sancita l'abrogazione, a decorrere dalle operazioni 2019, dall'art. 1, comma 916, della legge n. 205/2017.

Nella decisione di non togliere allo spesometro il suo ultimo anno di vita ha probabilmente prevalso la volontà di mantenere uno strumento che – al netto dei costi e disagi sopportati, in

fase di avvio, dalle imprese e dai professionisti, oramai in larga misura scontati, nonché delle segnalazioni di «falsi positivi» dovute a disallineamenti per lo più temporali nella fornitura delle informazioni – si è rivelato efficace per il contrasto di varie forme di evasione fiscale, dalle false fatturazioni alle fatture «divergenti», agli operatori con partita Iva cessata.

In sostanza, come anticipato prima, il dl si limita a stabilire:

- che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati, anziché entro il 30 novembre 2018, entro il 28 febbraio 2019, ossia nello stesso termine previsto per l'invio dei dati del quarto trimestre;

- che per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale, i termini per la trasmissione dello spesometro 2018 sono il 30 settembre 2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo.

Professionisti esclusi dallo «split payment». Tornando allo «split payment», anche in questo caso la conclamata intenzione di abolire il meccanismo speciale, che sottrae ai fornitori l'incasso dell'Iva fatturata alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti elencati nell'art. 17-ter del dpr n.

633/72, dando incarico ai destinatari di versare il tributo direttamente all'erario, ha ceduto il passo ad un ridimensionamento del relativo perimetro appli-



cativo. Saranno infatti (nuovamente) esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell'art. 17-ter del dpr n. 633/72, antecedente alla modifica apportata dal dl n. 50/2017. Viene contestualmente abrogata la norma del dl n. 50/2017 che, modificando la norma originaria, da luglio dell'anno scorso aveva attratto nell'ambito dello «split payment» anche le prestazioni soggette a ritenuta Irpef.

Sorgerà l'interrogativo della decorrenza della modifica, non espressamente regolata. Al riguardo, infatti, è fissata soltanto, in via generale, l'entrata in vigore del dl al giorno successivo a quello di pubblicazione nella *G.U.*, indicazione che però non è sufficiente per risolvere le questioni transitorie. Assumendo i criteri seguiti in occasione delle precedenti modifiche, tutte di segno opposto (ossia estensive dell'area dello split payment), dovrebbe ritenersi che il meccanismo speciale non debba più applicarsi alle fatture emesse dalla data di entrata in vigore del dl, tralasciando, in considerazione della portata restrittiva della modifica, l'ulteriore condizione della esigibilità successiva dell'Iva (esigibilità che, oltretutto, nel regime dello split payment è regolata in modo speciale dalle disposizioni dell'art. 3 del dm 23 gennaio 2015).

Analogo discorso dovrebbe valere per le note di variazione in aumento, che in sostanza sono fatture integrative. Quanto alle variazioni in diminuzione, invece, è logico sostenere che anche quelle emesse dopo l'entrata in vigore del dl debbano seguire lo stesso regime dell'operazione originaria, non potendo ovviamente il prestatore restituire al cliente un'imposta che non ha riscosso.

— © Riproduzione riservata —



Il ministro del lavoro e dello sviluppo Luigi Di Maio

DECRETO DIGNITÀ // La norma prevede la restituzione di tutte le imposte non pagate

Iperammortamento incredibile Il passaggio prima del periodo fa decadere dal bonus

DI ROBERTO LENZI

Occchio all'iperammortamento: la cessione dei beni prima della fine del periodo di ammortamento fa decadere l'intero contributo. Con un effetto che è lo stesso del trasferimento dei beni all'estero. Un esempio: nel caso di beni con ammortamento di sei anni, laddove il bene sia spostato all'estero o ceduto al sesto anno, l'impresa dovrà rimborsare in un solo anno tutte le imposte non pagate per effetto dell'agevolazione, senza tuttavia sanzioni e interessi. Lo prevede il decreto legge Dignità il quale interviene modificando la norma che prevedeva che sui beni ceduti il beneficio restasse valido per gli anni in cui era stato utilizzato. La circolare n. 4 delle Entrate del 30 marzo 2017 specificava che, nell'ipotesi in cui il bene venisse ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, la maggiorazione sarebbe stata determinata secondo il criterio pro-

rata temporis nell'esercizio di cessione, mentre nel prosieguo le quote di maggiorazione non dedotte non sarebbero potute essere più utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario, quest'ultimo in quanto acquirente di un bene usato. La precedente normativa precisava poi che le quote di maggiorazione dedotte non sarebbero state oggetto di «restituzione» da parte del soggetto cedente poiché la normativa attuale non prevede alcun meccanismo di recapture.

Effetto successivo all'entrata in vigore della norma. Per effetto delle modifiche del decreto Dignità, che riguarderanno solo agli investimenti successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, le imprese perdono il diritto all'iper-ammortamento anche sui periodi d'imposta per i quali è rimasta da fruire l'agevolazione. La normativa, in precedenza, prevedeva che sui beni ceduti l'iper-ammortamento restasse valido per gli anni in cui era stato utiliz-

zato e decadesse solo a partire dal momento della cessione. Il decreto legge Dignità prevede invece che l'agevolazione, nel caso di cessione, decadrà interamente, non solo per la parte residua di ammortamento ma anche per la parte già fruita in precedenza. Nell'esempio visto sopra, a decadere non sarà solo l'ultimo anno di agevolazione dei sei totali, bensì l'intero ammontare del beneficio relativo all'iper-ammortamento di tutti e sei gli anni. In questo caso, il recupero avverrà attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Agevolazione salva in caso di sostituzione del bene. La nuova normativa sul recupero totale dell'agevolazione non sarà applicata agli



interventi sostitutivi dei beni agevolati, anche nel caso di delocalizzazione dei beni stessi. La legge di Bilancio 2018 aveva infatti introdotto una novità sulla sostituzione dei beni oggetto di iper-ammortamento. Questa prevede che, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste per l'iper-ammortamento e attesi l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dalla normativa. Tale situazione è confermata anche nel caso in cui il costo di acquisizione

dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla normativa; in questo caso, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Questa possibilità sembra rimanere intatta per le imprese che intendano vendere il bene agevolato o delocalizzarlo all'estero; in questo caso, sarà necessario acquisire un bene analogamente iper-ammortizzabile per salvaguardare il beneficio. In caso di mancata acquisizione di un bene sostitutivo entro il termine dell'esercizio, invece, per l'impresa non sarà possibile invocare questa opzione e se la cessione/delocalizzazione avverrà dopo l'entrata in vigore del dl dignità, l'iper-ammortamento andrà totalmente perso. La norma non specifica ancora gli effetti dell'acquisizione di un bene di valore inferiore in sostituzione di quello ceduto.

—© Riproduzione riservata—

DECRETO DIGNITÀ/ La decadenza (e il rimborso) anche se si riduce il personale

La delocalizzazione costa cara Bonus restituiti con gli interessi. E sanzioni fino a 4 volte

DI DANIELE CIRIOLI

Sanzionata l'azienda che delocalizza nei cinque anni successivi alla fruizione d'incentivi. Oltre a restituire il bonus maggiorato del 5% paga una sanzione da due a quattro volte l'incentivo. Niente sanzione ma solo restituzione maggiorata del 5%, se l'incentivo è legato all'incremento occupazionale e questo si riduce più del 50% nei cinque anni successivi all'investimento. A prevederlo è la bozza di decreto dignità approvato lunedì dal consiglio dei ministri.

Le sanzioni sugli incentivi. Le nuove disposizioni sono un remake della disciplina già vigente dal 1° gennaio 2014 (legge n. 147/2013) in base alla quale qualora, entro tre anni dalla concessione di un contributo in conto capitale, l'impresa (italiana o estera operante in Italia) delocalizzi la propria produzione in altro stato non Ue con conseguente riduzione del personale di almeno il 50%, essa è tenuta a restituire l'aiuto ricevuto. Le nuove disposizioni, che vanno ad aggiungersi alle precedenti, distinguono due tipologie di aiuti, prevedendo per ciascuna uno specifico regime sanzionatorio applicabile agli incentivi concessi dopo l'entrata in vigore del decreto dignità.

Incentivi e delocalizzazione. Sono della prima tipologia gli aiuti concessi per la realizzazione d'investimenti produttivi. Il decreto dignità stabilisce che, qualora l'attività economica o attività analoga o una loro parte sia delocalizzata in stati non

Ue entro cinque anni dall'iniziativa agevolata, l'impresa:

a) decade dall'agevolazione e deve restituire gli incentivi maggiorati di interessi calcolati al tasso pari al Tur più il 5% (oggi il Tur è 0%);

b) è tenuta a pagare una sanzione pari da due a quattro volte l'aiuto fruito.

Per delocalizzazione, spiega il dl, va inteso il trasferimento di attività economica, o di una sua parte, dal sito produttivo incentivato a un altro sito, da parte della stessa impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con cui vi sia rapporto di controllo o di collegamento (art. 2359 del codice civile).

Incentivi e occupazione. Appartengono alla seconda

tipologia gli aiuti legati all'incremento dell'occupazione. Il decreto dignità stabilisce che qualora l'impresa riduca l'occupazione degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio, nei cinque anni successivi all'investimento, per ragioni diverse dal giustificato motivo oggettivo:

a) se la riduzione non supera

il 10% non c'è sanzione;

b) se supera il 10% ma non il 50% c'è decadenza dal beneficio in proporzione alla riduzione dell'occupazione;

c) se supera il 50% c'è decadenza totale.

In ogni caso l'incentivo è restituito maggiorato di interessi al tasso pari al Tur più il 5%.

La riforma del contratto a termine. Diverse le novità:

- solo settore privato: la riforma non si applica alle pubbliche amministrazioni;

- durata e causali: la durata massima scende da 36 a 24 mesi incluse proroghe e rinnovi, con queste particolarità. Fino a 12 mesi il contratto a termine rimane libero, stipulabile cioè senza causale. Quando supera i 12 mesi, fino a 24 mesi, anche per rinnovi o per proroghe, il contratto è stipulabile in presenza di una delle seguenti causali: 1) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, per esigenze sostitutive; 2) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;

- proroghe: fermo restando la durata massima di 24 mesi, è ridotto da cinque a quattro il numero di proroghe ammesse;

- addizionale: la misura ordinaria, pari all'1,4%, è incrementata dello 0,5% in occasione di ciascun contratto a termine successivo al primo (solo rinnovi, non proroghe).

Le novità si applicano ai contratti a termine stipulati dopo l'entrata in vigore del dl, nonché a rinnovi e proroghe di contratti in corso a tale data.



Le principali novità

<i>Contratto a termine</i>	<ul style="list-style-type: none">• Durata massima: scende da 36 a 24 mesi, incluse proroghe e rinnovi• Causale: non necessaria per assunzioni di durata fino a 12 mesi, incluse proroghe e rinnovi• Proroghe: ridotto da cinque a quattro il numero di proroghe possibili nell'ambito dei 24 mesi di durata massima• Addizionale: misura base all'1,4%; incremento di 0,5% per ogni contratto successivo al primo
<i>Ricorsi</i>	Passa da 120 a 180 giorni il termine per impugnare il contratto a termine
<i>Licenziamento ingiustificato</i>	Indennizzo più pesante: la misura sale all'importo da sei (oggi quattro) a 36 (oggi 24) mensilità
<i>Vincoli incentivi/1</i>	Divieto di delocalizzazione per cinque anni all'impresa che riceve incentivi pubblici. In caso contrario va restituito l'incentivo maggiorato del 5% e va pagata una sanzione pari da due a quattro volte l'aiuto fruito.
<i>Vincoli incentivi/2</i>	Obbligo di mantenere il personale impiegato nell'unità produttiva agevolata o gli addetti all'attività interessata da agevolazioni per cinque anni. In caso contrario, se la riduzione: <ul style="list-style-type: none">• non supera il 10% non c'è sanzione• supera il 10% ma non il 50% c'è decadenza dal beneficio in proporzione alla riduzione dell'occupazione• supera il 50% c'è decadenza totale

LE REAZIONI

Per le imprese un segnale negativo e il rischio rigidità

Imprese critiche sulle misure legate all'occupazione del decreto dignità. Da Confindustria a Confcommercio, passando per Cna e Fipe, sono molte le perplessità sollevate in merito al provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. Non solo associazioni: anche i consulenti del lavoro esprimono i loro dubbi.

Confindustria. «Il decreto dignità è il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, è un segnale molto negativo per il mondo delle imprese». Con queste parole si apre il comunicato di Confindustria diffuso a commento del decreto. «Le regole possono favorire o scoraggiare i processi di sviluppo e hanno la funzione

di accompagnare i cambiamenti in atto, anche nel mercato del lavoro. Si dovrebbe, perciò, intervenire sulle regole quando è necessario per tenere conto di questi cambiamenti e, soprattutto, degli effetti prodotti da quelli precedenti. Il contrario di ciò

che avviene col decreto dignità».

Confcommercio. «In attesa dell'annunciata riduzione del costo del lavoro, tutta da verificare, il governo decide di fare una grave marcia indietro sui contratti a termine introducendo, di fatto, forme di inutile e dannosa rigidità» è il commento dell'associazione. «Se l'obiettivo era quello di favorire la creazione di nuova occupazione, si va invece nella direzione opposta con l'aggravante di creare un periodo di incertezza e un ritorno del contenzioso». Secondo Confcommercio, le imprese del terziario e del turismo avranno un freno a sviluppo ed investimenti.

Cna. «Il primo atto del governo ha profondamente deluso le aspettative di artigiani e di piccole imprese», dichiara in una nota la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa. «L'irrigidimento introdotto dall'utilizzo dei contratti a tempo determinato penalizza quanti stanno creando occupazione. L'unica certezza è quella di alimentare il contenzioso giudiziario annullato in questi anni proprio dall'eliminazione delle causali».

Fipe. Anche la Federazione italiana pubblici esercizi critica il decreto: «Il termine dignità dovrebbe riguardare non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori, che meritano lo stesso rispetto. Il provvedimento sul lavoro, purtroppo, non va in questa direzione perché introduce elementi di contrasto alle formule contrattuali di flessibilità di cui le imprese hanno bisogno. Il lavoro a tempo determinato non può essere confuso con la cattiva occupazione».

Consulenti del lavoro. Se su fisco e gioco il commento del Consiglio è positivo, «sono di gran lunga migliorabili le novità in materia di lavoro, che di fatto irrigidiscono di molto il rapporto di lavoro», si legge nella nota diffusa dal Consiglio. «Per di più all'inizio del periodo estivo, quando ci sarebbe bisogno di maggiore flessibilità, in particolare nel settore turistico, per incentivare l'occupazione. La riduzione della durata e del numero di proroghe dei contratti a termine induce al turnover e, quindi, non assicura stabilità al mercato del lavoro».

Michele Damiani



Avviati contatti con il ministero della Giustizia
Venerdì è stata convocata la seduta del Consiglio forense

Avvocati e Comune con una sola voce: "Ridateci il tribunale"

di **Davide Pompei**

ORVIETO

■ Si riapre qualche timido segnale di speranza di riportare a Orvieto il tribunale, soppresso a settembre 2013 a seguito della riforma della geografia giudiziaria. L'accentramento di sedi e funzioni con relativa cancellazione di procure e uffici ha, infatti, finito per ingolfare ulteriormente la macchina della giustizia costringendo alla spola dalla Rupe alla Conca non solo 130 avvocati - scesi in piazza, all'epoca, per manifestare tutto il proprio dissenso ad una possibilità poi diventata reale - ma anche forze dell'ordine, cittadini e imprese costretti a raggiungere Terni anche solo per ritirare certificati e atti. I contatti avviati con il ministero della Giustizia dall'amministrazione comunale insieme alle altre municipalità già sede di tribunali puntano proprio a contrastare questo stato di cose. Per venerdì prossimo è convocata una riunione al Consiglio nazionale forense in cui decidere la strategia da condividere e intraprendere. "Come Comune - afferma la vicesindaco Cristina Croce - siamo sensibili e vicini alle problematiche dei cittadini che hanno bisogno dei servizi giudiziari e di una giustizia efficiente ed efficace, quindi saremo con gli altri Comuni per una strategia condivisa. Dopo la

riunione del 6 luglio, propongo di fare un tavolo comune con tutte le forze politiche e sociali della città".

Raccoglie fin da ora in modo positivo la proposta, Andrea Sacripanti, il capogruppo del Gruppo misto fattosi promotore sull'onda del contratto di governo a firma Lega-M5s, dell'annunciata interrogazione in materia di geografia giudiziaria sollecitando in qualche modo quei contatti con il Ministero per verificare se vi siano o meno le condizioni per la riapertura ad Orvieto degli uffici soppressi a seguito dell'entrata a regime della riforma del 2012.

Egli stesso aveva anticipato l'attivazione di un percorso comune da condividere, al di là degli opposti schieramenti. "Fondamentale - torna a dire ora - è che la politica faccia quadrato attivando i propri contatti con parlamentari ed esponenti nazionali dei rispettivi partiti o movimenti di appartenenza, al fine di comprendere tempi, procedure, modalità, criteri di attuazione della previsione contrattuale sulla base dei quali sollecitare quanto più possibile l'auspicabile ripristino degli uffici giudiziari scriteriatamente soppressi".

Pendolari in toga

Sono 130 i legali che ogni giorno devono fare la spola con Terni

Impegno bipartisan

Sacripanti è pronto ad avviare un percorso condiviso per rivedere la decisione del 2013

Mobilizzazione di tutta la città

A destra, le proteste all'indomani della decisione di sopprimere il tribunale

